



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Pozzallo

ORDINANZA N°07/2020

Tabelle minime d'armamento per le unità adibite alla pesca costiera locale

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo;

- VISTI** gli artt. 164, 316 e 317 del Codice della Navigazione; gli artt. 59, 426 e 427 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 in data 09.04.2008 (recante disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari);
- VISTI** il decreto legislativo 271/99 in data 27.07.1999 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali); il decreto legislativo n. 108/05 in data 27.05.2005 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare); il decreto legislativo n. 66/03 in data 08.04.2003 8attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro); il decreto legislativo n. 298/99 in data 17.08.1999 (attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca);
- VISTI** il decreto legislativo 154/04 in data 26.05.2004 (recante disposizioni per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura) ed il decreto del Ministero politiche agricole e forestali n° 293/99 in data 13.04.1999 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo);
- VISTO** il decreto legislativo 81/08 in data 09.04.2008 (recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;
- VISTA** l'ordinanza n. 48/07, relativa alla determinazione delle tabelle di armamento per le unità che esercitano la pesca professionale nell'ambito del Compartimento marittimo di Pozzallo;
- VISTA** la nota in data 27.05.2019 acquisita al prot. n. 12273, a firma congiunta di alcuni proprietari di unità da pesca che svolgono l'attività professionale anche nell'ambito del Compartimento marittimo di Pozzallo, con la quale viene chiesto di fissare un incontro con la Capitaneria di Porto di Pozzallo per discutere sulla revisione della Tabella di Armamento;
- VISTO** il fg. Prot. n° 12444 in data 29.05.2019 con il quale le rappresentanze di categoria in ambito nazionale, nonché le associazioni di armatori e le cooperative a carattere locale, sono state informate della volontà di procedere all'aggiornamento delle tabelle anzidette ed invitate a far pervenire, qualora ritenuto necessario, le proprie osservazioni e/o proposte, presenziando con propri qualificati rappresentanti alla riunione appositamente indetta per la data del 05 giugno 2019;
- VISTO** il verbale di riunione redatto in data 05.06.2019, sottoscritto dalle rappresentanze sindacali ed associazioni che hanno inteso intervenire con proprio delegato qualificato;
- VISTO** il fg. Prot. n° 3245 in data 14.02.2020 con il quale si convocavano le rappresentanze di categoria in ambito nazionale, nonché le associazioni di armatori e le cooperative a

carattere locale, al fine di illustrare le modifiche effettuate sulla vigente Ordinanza n° 48/2007 del 25 giugno 2007;

VISTO il verbale di riunione redatto in data 19.02.2020, sottoscritto dalle rappresentanze sindacali ed associazioni che hanno inteso intervenire con proprio delegato qualificato;

RITENUTO opportuno modificare l'ordinanza sopra citata, al fine di adeguare l'armamento delle unità da pesca costiera al progresso tecnico, alla rilevante e numerosa normativa nel corso del tempo intervenuta in materia di sicurezza della navigazione, di salute dei lavoratori marittimi, di orario di lavoro e riposo del personale marittimo, nonché in materia di esercizio dell'attività di pesca turismo, rendendo, al contempo, più omogenea e coerente l'azione amministrativa di questo Circondario Marittimo con quelli vicini confinanti;

VISTA la circolare prot. n°0100015-20/10/2010 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, titolo Personale marittimo, serie Tabelle d'armamento n° 01, che ha confermato che per le unità da pesca la cui lunghezza fuori tutto sia inferiore a 24 metri adibite alla pesca costiera la tabella d'armamento è determinata dall'Autorità marittima nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

ORDINA

ARTICOLO 1

Approvazione tabelle minime d'armamento

Sono approvate e rese esecutive le due annesse tabelle minime di armamento (A e B) per le unità adibite alla pesca costiera, operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo.

ARTICOLO 2

Criteri per l'individuazione delle tabelle applicabili

Ai fini dell'individuazione della consistenza minima di equipaggio, un'unità da pesca sarà considerata debitamente armata a seguito di rispondenza con la tabella applicabile in funzione della certificazione posseduta (licenza di navigazione, navigabilità, annotazioni di sicurezza, licenza di pesca) ed agli attrezzi da pesca ad essa consentiti, annessa alla presente ordinanza;

Qualora l'armatore non intenda esercitare temporaneamente uno o più sistemi di pesca, in occasione dell'armamento o della partenza dal porto dovrà presentare apposita istanza a questa Autorità Marittima per l'applicazione della tabella, eventualmente più favorevole, resa obbligatoria dai restanti attrezzi di pesca effettivamente e momentaneamente utilizzati. Alla suddetta istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 DPR 445/2000, nella quale sia esplicitamente indicato il fatto di aver proceduto allo sbarco dei relativi attrezzi di pesca. In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell'Autorità marittima di sottoporre ad ispezione, anche senza preavviso, l'unità per la verifica della veridicità della dichiarazione, le spedizioni saranno rilasciate ex art. 181 cod. nav. con indicazione di esplicita esclusione degli attrezzi di pesca dichiaratamente non utilizzati e saranno valide fino al permanere delle temporanee condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

ARTICOLO 3

Requisiti per l'applicazione delle tabelle alternative

Ai fini dell'applicazione della tabella alternativa di cui alle annesse schede, l'armatore dell'unità, al momento dell'imbarco del Comandante che dovrà espletare anche funzione di direttore di macchina, dovrà dichiarare, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 DPR 445/2000, l'esistenza e la piena funzionalità dei comandi centralizzati alla

postazione di governo, specificando che alcuna avaria, malfunzionamento o mutamento si è verificato o è stato ad essi apportato successivamente al rilascio della certificazione di sicurezza (art. 9 legge 616/62).

ARTICOLO 4

Verifica di rispondenza e rilascio delle spedizioni

Alle unità adibite alla pesca costiera che non saranno ritenute debitamente armate, in quanto non rispondenti alle previsioni delle tabelle annesse, saranno negate le spedizioni dai porti ricadenti nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo, ai sensi dell'art. 181 del codice della navigazione e dell'art. 426 del relativo regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

ARTICOLO 5

Tabelle minime d'armamento per battute di pesca di lunga durata

Gli armatori che intendano armare le proprie unità per battute di pesca di lunga durata, ovvero per battute di pesca la cui durata ecceda i limiti di tempo di cui all'articolo 18 D. Lgs. 66/03 e per le quali si renda necessaria la turnazione di adeguato numero di membri d'equipaggio in servizio di guardia in coperta e in macchina, dovranno provvedere ad imbarcare, in occasione dell'armamento o della partenza dal porto, il personale aggiuntivo di cui alle annesse tabelle.

A tal fine, gli armatori dovranno allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 DPR 445/2000, nella quale sia data evidenza del fatto che esistono a bordo i necessari apprestamenti logistici (alloggi, cucine, mense, servizi igienici, ecc.), la cui idoneità e rispondenza ai requisiti di cui al D. Lgs. 298/99 sia già stata valutata ed esplicitamente dichiarata nel piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 271/99.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità marittima di verificare, prima del rilascio delle spedizioni ed in qualunque momento ritenuto opportuno, la veridicità di quanto dichiarato dall'armatore e dal personale tecnico delle costruzioni navali che ha redatto il piano di sicurezza, per mezzo di esecuzione di visita occasionale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 271/99 (Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e di sicurezza del lavoro).

In tutti i casi in cui non sia presentata tale dichiarazione o non sia imbarcato il personale previsto dalla corrispondente tabella o sia verificata la mancata rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 298/99, il rilascio delle spedizioni da parte dell'Autorità marittima ai sensi dell'art. 181 cod. nav. avverrà con esplicita indicazione di attività di pesca da esercitare nei limiti di tempo di cui all'art. 18 D. Lgs. 66/03.

ARTICOLO 6

Termini di adeguamento

Le unità alle quali siano già state rilasciate le spedizioni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e siano impegnate in attività di pesca dovranno adeguarsi alle previsioni della presente ordinanza entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di entrata in vigore della stessa. Trascorso infruttuosamente il termine ultimo di tempo suddetto, le stesse dovranno intendersi a tutti gli effetti non rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti per la tipologia di pesca esercitata.

Le unità che siano già in possesso di autorizzazione alla pesca turismo alla data di entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare ad esercitare tale attività purché la consistenza numerica e qualitativa dell'equipaggio sia debitamente adeguata alle previsioni di sicurezza della presente ordinanza prima dell'eventuale imbarco di turisti, il cui numero massimo ammesso a bordo dovrà essere commisurato ai membri equipaggio aggiuntivi esclusivamente dedicati, al numero di persone per le quali siano presenti le dotazioni di sicurezza ed al numero

massimo di persone ammesse dalla dichiarazione di stabilità rilasciata all'unità dall'organismo affidato.

Tutte le autorizzazioni per l'esercizio della pesca turismo rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono soggette a visto di convalida da parte di questa Autorità marittima al fine di verificare la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui alle annesse tabelle. A tal fine, gli armatori delle unità interessate dovranno rivolgersi, entro il termine ultimo di giorni 30 (trenta) dall'entrata in vigore della presente ordinanza, presso la sezione sicurezza della navigazione della Capitaneria di porto di Pozzallo, esibendo autorizzazione ed annotazioni di sicurezza.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore ed abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore dal 19/02/2020.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, sono revocate le disposizioni di riferimento riportate nell'Ordinanza n° 48/07 del 25 giugno 2007 della Capitaneria di porto di Pozzallo, nonché ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con la presente.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Pozzallo lì, 19 febbraio 2020.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Pierluigi MILELLA

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

Tabella A – Unità con **3 < T.S.L. ≤ 10** adibite alla pesca locale entro tre miglia dalla costa

Funzione	Titolo/qualifica/requisiti (Informazioni puramente indicativa: fare riferimento ai requisiti prescritti dal C.N. e R.C.N. e altre norme applicabili e vigenti al momento dell'imbarco)	Tabella ordinaria		Tabella alternativa ³		Note
		Battute di breve durata ¹	Battute di lunga durata ²	Battute di breve durata ¹	Battute di lunga durata ²	
Comandante	Conduttore per la pesca locale	1	1	//	//	
Comandante/Direttore di macchina	Conduttore per la pesca locale + marinaio motorista	//	//	1	1	
Ufficiale di coperta	Conduttore per la pesca locale	//	1	//	1	Nell'impossibilità di poter arruolare un marittimo con il titolo di conduttore per la pesca locale può essere autorizzato l'imbarco di altro soggetto in qualità di marinaio.
Direttore di macchina	Marinaio motorista	1	1	//	//	
Ufficiale di macchina	Marinaio motorista	//	1	1	1	Può essere omissso se l'Ufficiale di coperta è in possesso anche del titolo di marinaio motorista
Giovanotto di coperta	Mozzo con 12 mesi di navigazione	//	//	1	1	Può essere omissso se l'unità non è armata per la pesca col palangaro
Mozzo	Mozzo	1	1	//	//	

Qualora l'unità sia autorizzata ad esercitare attività di pesca turismo dovranno far parte dell'equipaggio un numero aggiuntivo di marittimi, con qualifica minima di giovanotto di coperta (o mozzo con almeno 12 mesi di navigazione), esclusivamente dedicati all'assistenza ed al controllo dei passeggeri in ragione di 1:6 (n° 1 membro equipaggio aggiuntivo ogni 6 passeggeri o frazione).

In tal caso, a bordo dovrà esserci almeno un membro equipaggio munito di certificato limitato RTF senza esami per l'uso di VHF o con esami per l'uso di VHF con funzione DSC se attiva.

¹ La battuta di pesca di durata inferiore ai limiti imposti dall'art. 18 D.lvo 66/03: numero massimo ore di lavoro che non deve superare 14 (quattordici) ore in un periodo di 24 ore e 72 ore in un periodo di sette giorni, ovvero il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore in un periodo di 24 ore e 77 ore in un periodo di sette giorni; le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi, di cui uno deve essere almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

² Battute di pesca superiori ai limiti di cui alla nota precedente. La tabella è applicabile solo nel caso in cui l'unità sia dotata di alloggi equipaggio, servizi igienici, mense e cucine conformi al D.L.vo 298/99. In tal caso il membro d'equipaggio che svolge le mansioni di cuoco deve essere in regola con le normative igienico-sanitarie applicabili (Reg. CE 852/2004).

³ Applicabile solo qualora l'unità sia dotata di comandi centralizzati alla postazione di governo.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

Tabella B – Unità con $3 < \text{T.S.L.} \leq 10$ adibite alla pesca locale oltre tre miglia dalla costa

Funzione	Titolo/qualifica/requisiti (Informazioni puramente indicativa: fare riferimento ai requisiti prescritti dal C.N. e R.C.N. e altre norme applicabili e vigenti al momento dell'imbarco)	Tabella ordinaria		Tabella alternativa ³		Note
		Battute di breve durata ¹	Battute di lunga durata ²	Battute di breve durata ¹	Battute di lunga durata ²	
Comandante	Conduttore per la pesca locale	1	1	//	//	
Comandante/Direttore di macchina	Conduttore per la pesca locale + marinaio motorista	//	//	1	1	
Ufficiale di coperta	Conduttore per la pesca locale	//	1	//	1	Nell'impossibilità di poter arruolare un marittimo con il titolo di conduttore per la pesca locale può essere autorizzato l'imbarco di altro soggetto in qualità di marinaio.
Direttore di macchina	Marinaio motorista	1	1	//	//	
Ufficiale di macchina	Marinaio motorista	//	1	1	1	Può essere omissso se l'Ufficiale di coperta è in possesso anche del titolo di marinaio motorista
Giovanotto di coperta	Mozzo con 12 mesi di navigazione	//	//	1	1	
Mozzo	mozzo	1	1	//	//	
Addetto comunicazioni radio	Marittimo in possesso di certificato limitato RTF per l'uso di VHF in DSC se area di navigazione A1; Marittimo in possesso di certificato limitato RTF per l'uso di VHF ed MF/HF in DSC se area di navigazione A1 + A2	1	1	1	1	Può essere omissso se almeno un altro membro equipaggio dispone di idoneo certificato limitato RTF per l'uso di apparati in DSC

Qualora l'unità sia autorizzata ad esercitare attività di pesca turismo dovranno far parte dell'equipaggio un numero aggiuntivo di marittimi, con qualifica minima di giovanotto di coperta (o mozzo con almeno 12 mesi di navigazione), esclusivamente dedicati all'assistenza ed al controllo dei passeggeri in ragione di 1:6 (n° 1 membro equipaggio aggiuntivo ogni 6 passeggeri o frazione).

¹ La battuta di pesca di durata inferiore ai limiti imposti dall'art. 18 D.lvo 66/03: numero massimo ore di lavoro che non deve superare 14 (quattordici) ore in un periodo di 24 ore e 72 ore in un periodo di sette giorni, ovvero il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore in un periodo di 24 ore e 77 ore in un periodo di sette giorni; le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi, di cui uno deve essere almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

² Battute di pesca superiori ai limiti di cui alla nota precedente. La tabella è applicabile solo nel caso in cui l'unità sia dotata di alloggi equipaggio, servizi igienici, mense e cucine conformi al D.L.vo 298/99. In tal caso il membro d'equipaggio che svolge le mansioni di cuoco deve essere in regola con le normative igienico-sanitarie applicabili (Reg. CE 852/2004).

³ Applicabile solo qualora l'unità sia dotata di comandi centralizzati alla postazione di governo.